

Circ. N. 36 del 23.09.2019  
Prot.6248 /VIII.3 del 23.09.2019

Agli studenti  
Ai genitori  
Ai docenti  
Al personale ATA

Oggetto: Uscite anticipate di singoli alunni – Regolamento di Istituto

Si ricorda che il Regolamento di Istituto, all'art.22, prescrive che i permessi di uscita anticipata vengano concessi “solo in presenza del genitore o di persona da essi delegata”. Pertanto non possono essere accolte richieste di uscita in presenza di persone non delegate (anche se si tratta di parenti di secondo o terzo grado) o richieste telefoniche di congedare gli alunni senza la presenza dei genitori o delegati.

Si ricorda ancora che l'art. 23 comma 3 del Regolamento sulla Vigilanza prevede, per casi urgenti ed eccezionali quanto segue:

“Qualora in casi eccezionali si verifichi l'assoluta impossibilità da parte di entrambi i genitori o del delegato di prelevare personalmente gli alunni che abbiano altrettanta assoluta necessità di allontanarsi prima della fine delle lezioni, il genitore, dopo aver esposto telefonicamente i motivi al dirigente o al suo collaboratore, farà tempestivamente pervenire a scuola tramite mail (dallo stesso indirizzo di posta elettronica comunicato alla scuola all'atto dell'iscrizione), in allegato, un documento firmato e scannerizzato in cui vengano indicati l'orario e il grave e urgente motivo per cui l'alunno deve uscire prima e il motivo per cui nessuno dei due genitori può prelevare personalmente. Unitamente al documento dovranno essere allegate la copia del documento d'identità della persona maggiorenne che si delega per l'occasione a prelevare l'alunno a scuola (in casi imprevisti ed imprevedibili almeno il numero del documento di riconoscimento e luogo e data di nascita) e la copia del proprio documento d'identità”.

Il Dirigente Scolastico  
*Giuseppe Allegro*

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*